

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 235 del 10 febbraio 2009

Utilizzo in agricoltura di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossico e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici; impianti di recupero e di trattamento delle frazioni organiche dei rifiuti urbani ed altre matrici organiche mediante compostaggio, biostabilizzazione e digestione anaerobica. Modifiche al disposto della DGRV n. 2241/05 e DGRV n. 568/05.

[Ambiente e beni ambientali]

L'Assessore alle Politiche per l'Ambiente Giancarlo Conta, riferisce quanto segue.

La normativa vigente affronta la questione dei rifiuti incentivando una gestione integrata che rispetti la gerarchia di prevenzione, riutilizzo, riciclaggio, recupero di materiali, recupero di energia e smaltimento finale in discarica.

In ottemperanza a quanto sancito dalla disciplina comunitaria e al fine di perseguire l'obiettivo di salvaguardia ambientale, il legislatore nazionale ha inteso incentivare il recupero di materia promuovendo, tra l'altro, il riutilizzo in agricoltura di fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali in grado di apportare una comprovata utilità ai fini agronomici.

In particolare, il riutilizzo dei fanghi di depurazione su suoli agricoli è tuttora disciplinato dal D. Lgs. n. 99/1992, così come viene stabilito dall'art. 127 del D. Lgs. n. 152/2006.

D'altra parte, i fanghi derivanti da trattamento di depurazione possono altresì essere impiegati per la produzione di Ammendante Compostato Misto, nel rispetto delle modalità stabilite dal D. Lgs. n. 217/2006, il quale consente una percentuale massima di fango in ingresso all'impianto di compostaggio pari al 35% (peso/peso), fatto salvo il rispetto delle caratteristiche già individuate dal D. Lgs. n. 99/1992.

Le succitate normative statali di riferimento stabiliscono le caratteristiche affinché i fanghi, in generale, possano essere utilizzati in agricoltura, definendo tra l'altro i parametri da analizzare e le relative concentrazioni limite.

Al fine di disciplinare in modo più approfondito sia le modalità di utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, sia le modalità di gestione degli impianti di compostaggio e il successivo utilizzo del compost prodotto, la Regione del Veneto, ha provveduto, nel tempo, ad emanare una serie di normative tecniche di riferimento.

In particolare, per quanto riguarda l'utilizzo in agricoltura dei fanghi di depurazione, la norma tecnica che regola tale attività è la DGRV n. 2241/05.

La succitata DGRV, sulla base anche degli esiti di un *programma regionale di monitoraggio dei fanghi di depurazione* effettuato da ARPAV, ha previsto la determinazione nei fanghi di depurazione destinati ad uso agricolo, oltre che degli specifici parametri previsti dal D. Lgs. n. 99/92 (Tabella B1/1), anche dei seguenti parametri:

- IPA (Somatoria dei seguenti idrocarburi policiclici aromatici: acenaftene, fenantrene, fluorene, fluorantrene, pirene, benzo(b+j+k)fluorantrene, benzo(a)pirene, benzo(ghi)perilene, indeno(1,2,3-c,d)pirene);
- PCB (Somma dei composti policlorobifenilici numeri 28, 52, 101, 118, 138, 153, 180);
- PCDD/F (Policlorodibenzodiossine/Policlorodibenzofurani),

pur senza definire delle concentrazioni limite.

Per quanto riguarda l'uso in agricoltura di ammendante compostato di qualità, la normativa tecnica regionale di riferimento è rappresentata dalla DGRV n. 568/05.

Tale direttiva all'Allegato 1, Tabella A, definisce, in conformità a quanto sancito dal D. Lgs. n. 99/92, i "Limiti per i fanghi di depurazione biologica ed altri residui organici compatibili con il compostaggio, in ingresso agli impianti di produzione dell'Ammendante Compostato di Qualità".

A seguito di controlli effettuati presso alcuni impianti di compostaggio operanti nel Veneto, sono pervenute alla Regione Veneto alcune richieste di chiarimenti in merito alle concentrazioni accettabili di microinquinanti organici nei fanghi di depurazione avviati all'impianto di compostaggio, con particolare riferimento a diossine e furani, IPA e PCB.

Come già detto, le normative nazionali e regionali di settore non contengono specifiche indicazioni per tali sostanze.

Va comunque evidenziato che, a livello di Unione Europea, è in elaborazione una revisione complessiva della Direttiva 86/278/CEE relativa all'utilizzo in agricoltura dei fanghi derivanti da trattamenti di depurazione delle acque reflue domestiche, urbane o industriali e che il documento provvisorio, giunto attualmente al terzo draft, prevede la revisione dei limiti già individuati per i metalli pesanti e l'introduzione, altresì, di limiti per diossine, IPA e PCB.

Sulla base di quanto sopra, la Regione Veneto, in attesa che i Ministeri competenti provvedano ad assegnare specifici limiti alle sostanze di cui trattasi, ritiene di procedere ugualmente in via cautelativa ad individuare le concentrazioni limite accettabili per tali inquinanti organici nei fanghi di depurazione, siano essi sparsi sui suoli agricoli direttamente o indirettamente attraverso l'apporto di compost.

Per giungere a tale obiettivo, la Regione Veneto, nel mese di novembre 2008, ha costituito un "Tavolo di Lavoro" con ARPAV e Province del Veneto, che ha portato, dopo una numerosa serie di confronti, alla stesura di una relazione finale denominata: "*Problematiche relative ad alcuni inquinanti organici nel comparto suolo*", trasmessa ufficialmente dall'ARPAV con prot. n. 994/09 in data 07/01/2009.

Sulla base delle osservazioni presentate dalle Province, nonché a seguito di verifiche tecniche concertate tra gli Uffici regionali ed ARPAV, il documento è stato perfezionato e riscritto nella versione che viene allegata al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso (*Allegato A*).

Tale documento, in particolare, ha simulato, attraverso l'utilizzo di un modello concettuale proposto da uno studio commissionato dalla Direzione Generale Ambiente della Commissione Europea, le dinamiche di accumulo nel suolo di PCDD/F e IPA, a fronte dell'utilizzo annuale della massima quantità di fanghi permesso dalla normativa per un periodo di 100 anni consecutivi.

Per quanto riguarda le diossine, il documento valuta le modalità di accumulo nei suoli delle stesse, conseguente allo sversamento di fanghi in agricoltura o all'apporto di compost di qualità, simulando varie concentrazioni.

Il documento finale conclude sostenendo che "*Le simulazioni effettuate con il modello matematico di accumulo di diossine e furani nel suolo a seguito degli apporti di fanghi di depurazione civile e di compost di qualità determinano dei risultati, a breve e a lungo termine, in linea coi valori di fondo mediamente riscontrati nei suoli della Regione Veneto. Tuttavia si ritiene che il valore proposto nel 2000 dal Draft europeo di 100 ng I-TE/kg s.s. [per i fanghi], non sia in grado di garantire, in prospettiva, in base alle caratteristiche dei valori di fondo del suolo veneto e degli ulteriori apporti di origine antropica, sufficiente margine di sicurezza rispetto al limite di 10 ng I-TE/kg s.s. [al suolo], previsto dalla normativa ambientale in materia di suoli contaminati per i siti ad uso verde pubblico, privato e residenziale. Valori più consoni, sulla scorta dei dati attualmente disponibili, potrebbero attestarsi nell'intervallo compreso tra 25 e 50 ng I-TE/kg s.s.*" [per i fanghi].

Analogamente, utilizzando il medesimo modello concettuale, il documento indaga l'effetto di accumulo potenziale derivante dall'apporto di fanghi e compost di qualità contenenti IPA a diverse concentrazioni e conclude sostenendo che "*Nella mancanza di una significativa banca dati sulle concentrazioni di fondo degli IPA nei suoli veneti, si può fare riferimento al valore limite di 6 mg/kg s.s. (tab. 4) proposto dal terzo draft del documento di revisione della Direttiva 86/278/CEE per l'utilizzo dei fanghi di depurazione in agricoltura*".

Da ultimo, per i PCB, il documento ha considerato i valori medi riscontrati nei fanghi monitorati da ARPAV e il rispettivo valore limite proposto dal terzo draft europeo (0.8 mg/kg s.s.).

In base ai dati indagati, nel documento si "*ritiene opportuno indicare un valore limite di riferimento anche per il parametro PCB facendo riferimento a quanto indicato nel draft europeo, che prevede come limite 0,8 mg/kg s.s.*".

Sulla base di quanto sopra, si ritiene pertanto di proporre le seguenti concentrazioni limite per i fanghi utilizzati in agricoltura, sia per lo spandimento diretto sui suoli che per la produzione di ammendanti compostati:

- IPA: 6 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);
- PCB: 0.8 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);

- PCDD/F: 50 ng I-TE/kg s.s. (in base alle simulazioni effettuate nel documento ARPAV pari alla metà del valore proposto nel draft del documento europeo di 100 ng I-TE/kg s.s.).

Alla luce di quanto sopra, si propone inoltre di integrare la succitata Tabella B1/1 (*Allegato B*), di cui alla DGRV n. 2241/05, nonché la Tabella A (*Allegato C*) dell'Allegato 1 alla DGRV n. 568/05, mediante l'inserimento dei succitati parametri da analizzare.

Resta inteso, da ultimo, che il presente documento sarà inviato per le opportune valutazioni di merito, ai Ministeri competenti.

Il relatore conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione ai sensi dell'articolo 33, secondo comma, dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale.

VISTI il D. Lgs. n. 99/92, il D. Lgs. n. 152/06 s. m. ed i., il D. Lgs. n. 217/06,

VISTA la L. R. 3/2000 s. m. ed i.

VISTE le DGRV n. 2241/05 e 568/05.

delibera

1. Di prendere atto degli esiti del documento "*Problematiche relative ad alcuni inquinanti organici nel comparto suolo*" di cui all'*Allegato A*.
2. Di individuare, a titolo cautelativo ed in attesa di un eventuale parere o disposizione da parte dei competenti Ministeri, le seguenti concentrazioni limite per quanto riguarda i fanghi di depurazione da avviare in agricoltura ai sensi del D. Lgs. n. 99/92, nonché dei fanghi utilizzati nelle miscele per la produzione di compost, ai sensi del D. Lgs. n. 217/06:
 - IPA: 6 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);
 - PCB: 0.8 mg/kg s.s. (come proposto dal terzo draft del documento europeo);
 - PCDD/F: 50 ng I-TE/kg s.s. (in base alle simulazioni effettuate nel documento ARPAV pari alla metà del valore proposto nel draft del documento europeo di 100 ng I-TE/kg s.s.).
3. Di procedere contestualmente alla modifica della Tabella B1/1 di cui alla DGRV n. 2241/05, come riportato in *Allegato B*.
4. Di procedere altresì alla modifica della Tabella A di cui all'Allegato 1 della DGRV n. 568/05, così come riportato in *Allegato C*.
5. Di trasmettere copia integrale del presente provvedimento ai Ministeri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle Politiche Agricole per un pronunciamento sulla questione in argomento, nonché alle Province e all'ARPAV.
6. Di trasmettere copia della delibera in parola a Tutti i Comuni del Veneto demandando la consultazione degli allegati al BUR e al sito Web regionale.
7. Di disporre la pubblicazione integrale della presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto, comprensiva degli allegati A, B e C.
8. Avverso il presente provvedimento, è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 o 120 giorni dalla notificazione dello stesso, così come disposto dall'art. 1, 1° comma, della L. 205/2000 "*Disposizioni in materia di giustizia amministrativa*".